COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 9

Riunione del 12 OTTOBRE 2011

01.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Angeli Giuseppe**
- **Anastasi Giorgio**
- **F.lli Mori Gubbio n.p. del Pres. p.t.**

Sono presenti:
- Avv. Costanza Acciai - Presidente / Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente

Procedimento disciplinare **Reg. n. 140/2010-11** incardinato a carico **Angeli Giuseppe, Anastasi Giorgio** (rispettivamente tesserati per la F.lli Mori Gubbio nonché quest'ultimo Consigliere e Referente Arbitri del C.P. Perugia) **ed al Sodalizio F.lli Mori Gubbio in persona del l.r.p.t. e del Suo Presidente.**

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito degli accadimenti occorsi durante la gara del 21.5.2011 tra Omg Galletti Valleceppi / Prep. F.lli Mori Gubbio, perveniva alla Procura da parte del GUR- Comitato Regionale Umbria esposto con allegati i referti di gara, fra i quali il referto del primo arbitro Sig. Felice Mangino, del secondo arbitro Sig.ra Laura De Siati, e relazione del Responsabile della Commissione Organizzativa Gare Regionali, a riguardo degli episodi negativi che avevano caratterizzato la gara in questione .
I momenti di tensione che, secondo quanto refertato , avevano accompagnato quasi tutto l'incontro dando luogo ad insulti e minacce da parte dei sostenitori della squadra F.lli Mori Gubbio nei confronti della compagine arbitrale, tanto da indurre i responsabili a tentare una sorta di piano di fuga per gli arbitri, in realtà poi accerchiati, spintonati, insultati e fisicamente colpiti, tanto da rendere necessario l'intevento dei Carabinieri della locale Stazione.
In particolare, secondo i referti e le relazioni sopra menzionate, **il Sig. Giuseppe Angeli**, per tutto l'incontro avrebbe proferito frasi altamente ingiuriose e lesive della reputazione dell'arbitro Felice Mangino che avrebbe poi colpito – secondo il referto arbitrale dallo stesso redatto – con una pedata al polpaccio, a metà dell'incontro avrebbe invitato rumorosamente e platealmente la propria squadra ada abbandonare il terreno di gioco ed avrebbe poi spintonato alle spalle con una certa violenza, tanto da cagionarne l'urto contro le transenne, la Sig.ra Daniela Ceccagnoli che stava uscendo dal campo e che, volgendosi, lo ha immediatamente riconosciuto.
Il Sig. **Giorgio Anastasi,** consigliere e referente arbitri, invece, alla fine dell'incontro avrebbe accusato in modo plateale e veemente il Sig. Maurizio Lestini di aver tentato di colpire o di mettere le mani addosso ad una delle atlete e con fare minaccioso gli si sarebbe avvicinato gridandogli di non toccare le atlete e. solo perché trattenuto da alcuni

spettatori , dai quali continuava comunque a divincolarsi per raggiungere il proprio bersaglio contro il quale continuava ad inveire verbalmente.
Acquisiti agli atti i documenti suddetti, veniva comunicato atto di incolpazione ai sopra citati soggetti nonchè al Sodalizio responsabile ex art.55 RG.
A conclusione della fase di indagine, dopo aver esaminato una nota difensiva redatta in loro difesa dall'AVv. Mario B. Giaggioli Santini, la Procura, ritenendo la suddetta nota non rilevante, e la prova richiesta dagli incolpati non ammissibile in quanto mirata a screditare il referto arbitrale svolgeva relazione ex art. 71 RG FIPAV circa gli addebiti mossi al sig. Angeli Giuseppe, al sig. Anastasi Giorgio ed sodalizio F.lli Mori Gubbio in persona del Presidente e del suo l.r.pt. chiedendo alla CGN il deferimento degli incolpati per le seguenti violazioni:
violazioni degli artt. 17 comma 3 dello Statuto FIPAV, dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché dell'art. 19 del RAT, con la circostante aggravante per il solo sig. Angeli Giuseppe dell'Art. 49 ovvero aver commesso il fatto danneggiando l'arbitro in quanto preso da tergo con un calcio al polpaccio del direttore di gara stesso.

Con estensione dei suddetti capi di imputazione al sodalizio F.lli Mori Gubbio per responsabilità indiretta *ex* art. 55 del Regolamento Giurisdizionale per i fatti contestati al suo Presidente *pro-tempore.*

Svolgendo le seguenti richieste di applicazione delle sanzioni:
per l'Anastasi Giorgio, la sospensione da ogni attività federale per mesi 8 e per l'Angeli Giuseppe la sospensione da ogni attività federale per mesi cinque in qualità di autore dei fatti e per mesi cinque quale presidente del sodalizio responsabile ex art.55 RG , per un totale di mesi 10 nonché la multa di €650,00 a carico del sodalizio F.lli Moro Giubbio in persona del Presidente ex art. 55 RG.
La CGN disposte le rituali convocazioni, dopo aver disposto vari rinvii del contraddittorio con ordinanze nn. 2 del 21.9.11 e 4 del 29.9.11 , volte a garantire la regolare composizione del Collegio e la regolare costituzione del contraddittorio convocava le parti alla riunione del 12 ottobre 2011.
Presenti: Gli incolpati, assistiti dall'Avv. Mario B. Giaggioli Santini il quale produceva memoria difensiva reiterando la richiesta di ammissione di mezzi istruttori (prova testimoniale) e comunque, nel merito richiedendo il non luogo a sanzione per gli incolpati, o comunque il contenimento delle sanzioni. L'Angeli e l'Anastasi, diti personalmente ammettevano le circostanze attinenti al clima di particolare tensione con il quale essi stessi avevano vissuto l'incontro e, in particolare l'Angeli gli episodi attinenti all'uso di espressioni di aspro rimprovero nei confronti dell'arbitro, l'incitamento all'abbandono del campo rivolto alla propria squadra a metà incontro, l'ingresso in campo a fine partita e la spinta alla Sig.ra Ceccagnoli – che però asseriva involontaria – mentre negava di essere l'autore del calcio all'arbitro Mangino, episodio pacificamente verificatosi, relativamente al quale indicava un diverso responsabile. L'Anastasi ammetteva l'alterco con il Lestini, responsabile , a suo dire, di aver fatto piangere un'atleta del sodalizio oggi incolpato.

MOTIVI

Ritiene la CGN di dover preliminarmente esaminare l'istanza istruttoria degli incolpati, già respinta in sede istruttoria dalla Procura Federale e reiterata in sede dibattimentale.

In ogni sistema processuale le prove dirette a corroborare o smentire le posizioni delle parti sono classificate secondo un prestabilito ordine di credibilità che pone in primo piano le prove aventi fede privilegiata unitamente alle presunzioni juris et de jure per giungere poi alle prove costituite (prove documentali), alle prove costituende (prove testimoniali etc.)

ai cosiddetti elementi di prova (si veda ad es. l'art.116 c.p.c), alle presunzioni semplici per giungere agli elementi meramente indiziari.
Nel sistema del diritto sportivo il referto arbitrale, rappresenta, per normativa concorde e giurisprudenza unanime prova avente fede privilegiata, esso facendo piena prova dei fatti e delle circostanze in esso riportate, superabile solo, a limitati fini, con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale (si veda ad es. l' art. 35, comma. 1.1. Codice Giustizia Sportiva FIGC). E'quindi inammissibile il ricorso a prove testimoniali per modificare le risultanze dello stesso referto. (cfr., Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, decisioni 12 aprile e 9 marzo 2011) (*l.m.*).
"Pur essendo senz'altro da ammettersi l'uso della prova testimoniale in qualunque grado di giudizio sportivo (anche nella fase del giudizio di arbitrato). Tuttavia, in presenza di un referto arbitrale che descrive i fatti accaduti nel contesto della competizione sportiva e che, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, questo non può pertanto essere soggetto a una resistenza probatoria per il tramite dell'assunzione di prove testimoniali (salvo assumere prove documentali o fotografiche). Quindi: laddove vi è un referto arbitrale quale documento narrativo di quanto avviene all'interno del terreno di gioco di cui solo l'arbitro è il conoscitore, non si possono invocare prove testimoniali a contrario(cfr. Lodo arbitrale 12 giugno 2009 A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. Emanuele Bellarosa / Federazione Italiana Giuoco Calcio)
Soccorre, in tema, quanto disposto dall'art. 17 del vigente Regolamento Giurisdizionale FIPAV , il cui disposto risulta chiarire anche l'aspetto dello svolgimento dei fatti repertati in stretta connessione con la gara del 21.5.2011, e quanto ancor più chiaramente stabilito dall'art.20 del medesimo testo regolamentare.
Quanto sopra tra l'altro corrobora la necessità che le prove richieste dalle parti debbano, comunque, risultare pertinenti e rilevanti rispetto al caso concreto; ora, nel caso di specie, la prova richiesta dalle parti non può ritenersi rilevante sotto il profilo della esclusione della violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva dell'incolpato; essa infatti attiene unicamente e soltanto all'episodio del calcio sferrato all'arbitro Mangino da parte dell'Angeli, episodio che, se pur di indubbio rilievo disciplinare, si inserisce in un comportamento globalmente censurabile come antisportivo ed irriguardoso delle regole statutarie e di viver civile che debbono improntare il comportamento di tutti gli iscritti, segnatamente di coloro che hanno nei confronti delle squadre e degli atleti doveri di educazione, vigilanza e rappresentanza.
La Commissione Giudicante Nazionale, pertanto
Respinge l' istanza istruttoria rivolta al Collegio in sede dibattimentale.

Nel merito

Ritiene questa commissione provati gli addebiti ascritti agli incolpati che, oltre che nel referto arbitrale, hanno trovato puntuale riscontro scritto nei referti e relazioni meglio indicati in premessa, redatti in stretta successione agli avvenimenti per cui è procedimento da soggetti presenti ed aventi un preciso ruolo rispetto alla gara in svolgimento. Le stesse ammissioni degli incolpati se pur parziali e finalizzate all'autodifesa , non appaiono idonee a corroborare una minore gravità dei fatti antisportivi verificatisi in occasione della gara. Circa l'imputabilità degli stessi all'azione materiale di ciascuno degli incolpati, gli stessi hanno ammesso pacificamente buona parte delle azioni loro ascritte- parlando di "tafferuglio" di "parole che sono volate , pienamente giustificate dal momento di concitazione" (v. pag. 5 della memoria e altri)- mentre per quelle che negano di aver commesso non risultano aver fornito od offerto di fornire prove di rilievo tecnico e documentale tali da smentire la piena prova rappresentata dai referti.

La sanzione della sospensione così come proposta appare comunque eccessivamente afflittiva, oltre a non rispettare, ad avviso della Commissione, l'apporto causale di ciascuno degli incolpati nella produzione degli incresciosi episodi per cui è procedimento riguardo ad un comportamento che pur sicuramente antisportivo e maggiormente censurabile per essere provenuto da soggetti che rivestono ruoli di responsabilità all'interno dell'organizzazione federale, non ha comunque cagionato danni rilevanti se non all'immagine della pallavolo.

Per tali motivi la CGN

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Nei confronti di Angeli Giuseppe, sospensione da ogni attività federale per mesi 5 (sino a tutto il 20/03/2012)
- Nei confronti di Anastasi Giorgio , sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (siano a tutto il 20/02/2012)
- Nei confronti del sodalizio F.lli Mori Gubbio in persona del l.r.p.t. e del suo presidente la multa di € 650,00

ILPRESIDENTE
Avv.Costanza Acciai

Roma 20 ottobre 2011